

## Documento valido per i vivaisti, i giardinieri e i centri per il giardinaggio del Cantone Ticino

Condizioni per la vendita e movimentazioni di piante con terra associata alle radici (rotoli di tappeto erboso pre-coltivati compresi) valide nella zona di lotta del coleottero giapponese (*Popillia japonica*)

del 20 marzo 2020

### IL SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti la RS 910.1 Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura LAgr) del 29 aprile 1998 – modifica 1° gennaio 2019, in particolare cap. 3, sez. 1-2; la RS 916.20 Ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV) del 31 ottobre 2018, in particolare gli artt. 4 e segg., l'allegato 1, Sezioni 1 e 2, l'allegato 2 e l'allegato 3, la RS 916.201 Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC) del 14 novembre 2019, in particolare l'articolo 2 e l'allegato 1, Sezione 2.3, cifra 2.3.2; la RS 814.911 Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA), in particolare Art. 15, la RL 910.100 Legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare Art. 29; e la RS 910.110 Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare par. 65-69.

definisce che nella zona di lotta al coleottero giapponese, *Popillia japonica*, comprendete tutto il comune di Stabio e il comune di Mendrisio, unicamente la Sezione di Genestrerio, vigono le seguenti misure preventive:

- a) i vasi di diametro maggiore ai 30 cm devono essere coperti con fibra di cocco, lapillo, dischi di telo tecnico (tipo barbitank) o rete antinsetto posta in maniera da rivestire la parte superficiale di terra nel vaso;
- b) nel caso di mancata adozione delle misure di cui al capoverso a), le piante possono essere vendute esclusivamente a radice nuda rimuovendo ogni residuo di terra o terriccio che possa ospitare larve dell'insetto oppure le piante devono venir coltivate in un luogo munito di protezione fisica per impedire l'ingresso di *Popillia japonica* durante il suo periodo di volo (giugno-settembre);
- c) i vasi di diametro inferiore a 30 cm devono essere mantenuti su bancali rialzati da terra e liberi da erbe infestanti, con particolare riferimento alle graminacee. In alternativa i vasi possono essere posti su superfici cementificate o ricoperte da teli antialghe o pacciamanti, purché siano mantenuti completamente esenti da malerbe. Esclusi dalla misura gli arbusti auto-pacciamanti (varietà striscianti, che impediscono la crescita di altri vegetali in prossimità delle radici);
- d) le piante in fito-celle devono essere allevate in un luogo munito di protezione fisica (es. rete antigrandine) per impedire l'ingresso di *Popillia japonica* durante il suo periodo di volo (giugno-settembre);

- e) le piante allevate in pieno campo e destinate al reimpianto devono venir vendute a radice nuda oppure devono essere allevate proteggendo il terreno sulla fila con telo/fibra pacciamante per una larghezza pari a una volta e mezza il pane di terra. La superficie deve essere mantenuta il più possibile libera da malerbe, con particolare riferimento alle graminacee;
- f) i rotoli di tappeti erbosi pre-coltivati non possono venir spostati al di fuori della zona di lotta;
- g) tutti i rivenditori di piante ospiti del coleottero giapponese devono verificare periodicamente che l'insetto non sia presente nelle proprie parcelle (autocontrollo);
- h) all'atto dell'acquisto, il fornitore deve controllare che sulla merce venduta non sia presente il coleottero giapponese. Inoltre vengono fornite al cliente adeguate informazioni sull'insetto, eventualmente coadiuvate da materiale informativo messo a disposizione su richiesta dal Servizio fitosanitario.

Le presenti condizioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale e sul sito ufficiale del Servizio fitosanitario cantonale ed entrano in vigore immediatamente.

I professionisti che hanno ottenuto l'autorizzazione speciale tramite l'apposito formulario (disponibile link [www.ti.ch/fitosanitario](http://www.ti.ch/fitosanitario)) figureranno nella lista ufficiale delle ditte riconosciute.

Per il Servizio fitosanitario

Cristina Marazzi